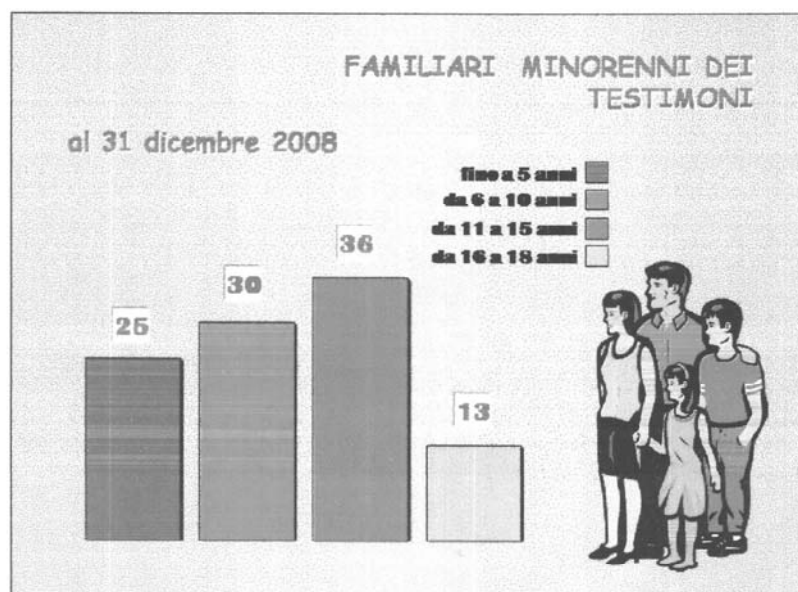
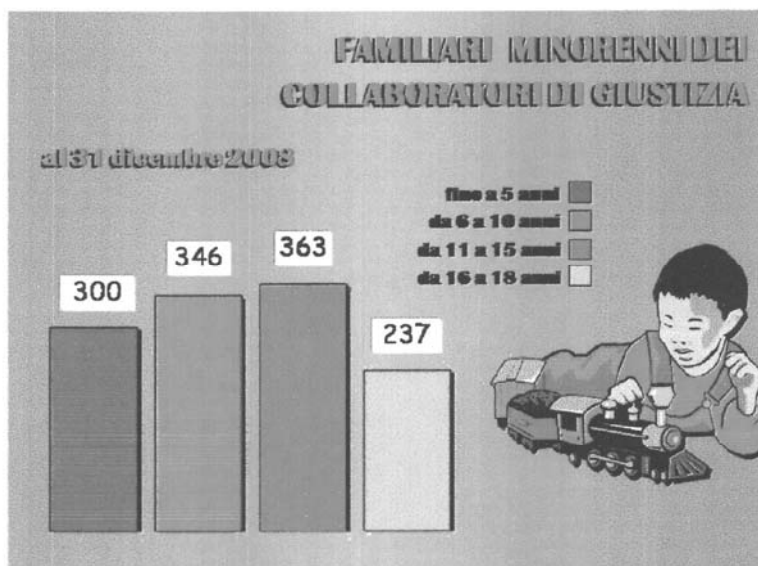


c) I minori

I minori costituiscono una porzione molto importante della popolazione protetta. Nel periodo in esame risultano 2 minorenni titolari del programma speciale di protezione, in qualità di testimoni, e complessivamente 1350 fra familiari di collaboratori e testimoni.

Dei 1246 familiari minorenni dei collaboratori, 300 sono compresi nella fascia d'età tra 0 e 5 anni, 346 tra 6 e 10 anni, 170 tra 11 e 15 anni e 237 tra 16 e 18 anni, con una leggerissima prevalenza numerica dei maschi (624) sulle femmine (622).

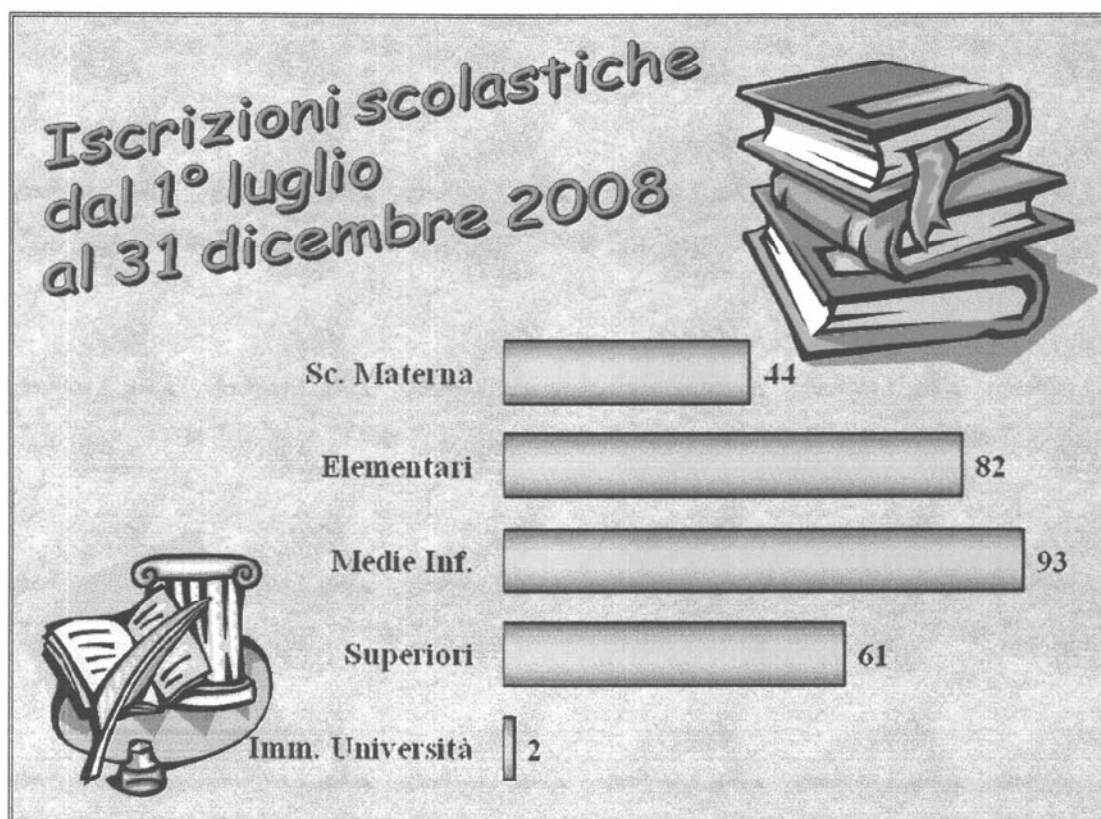
Analogamente, i 104 familiari minorenni dei testimoni sono così distribuiti: 25 tra 0 e 5 anni, 30 tra 6 e 10 anni, 36 tra 11 e 15 anni e 13 tra 16 e 18 anni, con una prevalenza delle femmine (55) sui maschi (49).



Lo sforzo maggiore, per quanto attiene ai minori sotto protezione, consiste nell'inserimento scolastico. Questi sono molto più sensibili alle difficoltà di inserimento, specie nel tessuto sociale della nuova realtà in cui

sono costretti a vivere. Nell'osservanza di tutte le cautele e prudenze che il piano di protezione prevede, ci si prodiga con ogni utile strumento per garantire ai minori una qualità di vita ottimale, entro gli schemi che la sicurezza loro e della propria famiglia comporta.

Nel semestre in esame il Servizio Centrale di Protezione ha provveduto, con modalità riservate, a 44 iscrizioni alla scuola materna, 82 alla scuola elementare, 93 alla scuola media inferiore, 61 alla scuola media superiore (istituti professionali, istituti tecnici, licei, scuole magistrali) e 2 immatricolazioni universitarie.



Contestualmente questo Servizio ha altresì provveduto a convertire i diplomi scolastici dalle generalità di copertura a quelle reali, con lo scopo di renderli utilizzabili nel mondo del lavoro.

Gli Psicologi del Servizio Centrale di Protezione, a seguito di incontri con i minori, hanno osservato varie categorie di disagio

psicologico che, pur non avendo valore statistico, costituiscono il frutto di anni di esperienza sul campo. Nei bambini le reazioni più frequentemente riscontrate sono state: rifiuto della situazione, problemi di socializzazione e comportamentali, chiusura verso il mondo esterno ed altri sintomi che vanno dall' "enuresi" agli incubi notturni; negli adolescenti, invece, le reazioni più frequentemente registrate sono state: rifiuto della situazione e dei genitori, problemi di socializzazione, abbandono scolastico, introversione, oppositività – aggressività, devianza, fughe, gravidanze precoci.

d) Il reinserimento socio-lavorativo

Il programma di protezione, così come ideato dal legislatore, è destinato ad esaurirsi con il decorso del tempo; pertanto ai soggetti tutelati deve essere offerta una concreta prospettiva di reinserimento sociale, allorché lasciano il circuito tutorio.

Naturalmente il rientro nella vita cosiddetta normale comporta una serie di notevoli difficoltà, dovute prevalentemente a fattori soggettivi oltre che normativi. Infatti i collaboratori, nella maggior parte dei casi, risultano sprovvisti di titoli di studio, di attestazioni professionali e comunque non posseggono esperienze lavorative; sotto il profilo giuridico, corre obbligo evidenziare che non esiste una norma che concretamente agevoli l'ingresso nel mondo del lavoro di collaboratori e testimoni.

Infatti l'art. 13 comma 8 della Legge 82/1991 stabilisce che ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione è garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio.

Nella fattispecie, quindi, il Servizio Centrale di Protezione agevola il ripristino, in località protetta, dell'attività lavorativa svolta in precedenza. Se si tratta di lavoratori dipendenti è possibile chiedere il trasferimento, qualora la Ditta o l'Ente abbiano altre sedi; per i dipendenti pubblici è prassi ormai consolidata ricorrere all'istituto del comando o del distacco, che consente al tutelato di prestare la propria attività lavorativa presso una sede diversa dal luogo di origine.

Laddove non sia possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, questo Ufficio, attraverso la Sezione Lavoro, si adopera per fornire tutti gli strumenti necessari per dare modo alle persone protette di reperire un'occupazione lavorativa, collaborando con gli Enti pubblici e con le realtà locali in genere. Dal punto di vista burocratico l'attività consiste nel recupero di tutta la documentazione necessaria per l'attività lavorativa.

Nel secondo semestre del 2008 sono stati portati a termine gli iter relativi a 1 iscrizione a corsi professionali, 38 trasferimenti di trattamenti pensionistici, 2 trasferimenti lavorativi, 2 procedure di aspettativa. Contestualmente 17 collaboratori, 12 familiari di collaboratori e 1 testimone hanno trovato un'occupazione.

Corre obbligo sottolineare che il Servizio Centrale di Protezione non svolge attività di ufficio di collocamento e quindi i risultati raggiunti paiono maggiormente rilevanti in un mercato lavorativo in crisi.

Tuttavia, lo strumento che sembra dare il contributo più valido ai fini del reinserimento socio-lavorativo delle persone protette è la capitalizzazione delle misure assistenziali.

Ai sensi del D.M. 23.04.2004 n. 161 (art. 9 comma 15), la capitalizzazione avviene mediante l'erogazione di una somma pari all'importo dell'assegno di mantenimento riferito ad un periodo massimo di cinque anni per i collaboratori, e dieci per i testimoni, previa presentazione di documentati e concreti progetti lavorativi. A questa somma va aggiunto un importo forfetario come contributo per la sistemazione alloggiativa.

Va precisato che il venire meno delle misure di assistenza economica non implica la perdita delle misure di protezione, che rimangono in vigore per gli impegni di giustizia.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008 la Commissione Centrale ha disposto la capitalizzazione delle misure assistenziali per un solo collaboratore.

CAPITOLO III

L'INOSSERVANZA DELLE REGOLE COMPORTAMENTALI

All'atto della sottoscrizione del programma di protezione gli interessati si impegnano ad osservare un codice comportamentale, il cosiddetto "patto tutorio", concernente una serie di prescrizioni e regole di condotta che hanno come ultima finalità la salvaguardia della loro sicurezza e dell'incolumità di coloro che lavorano per la loro tutela.

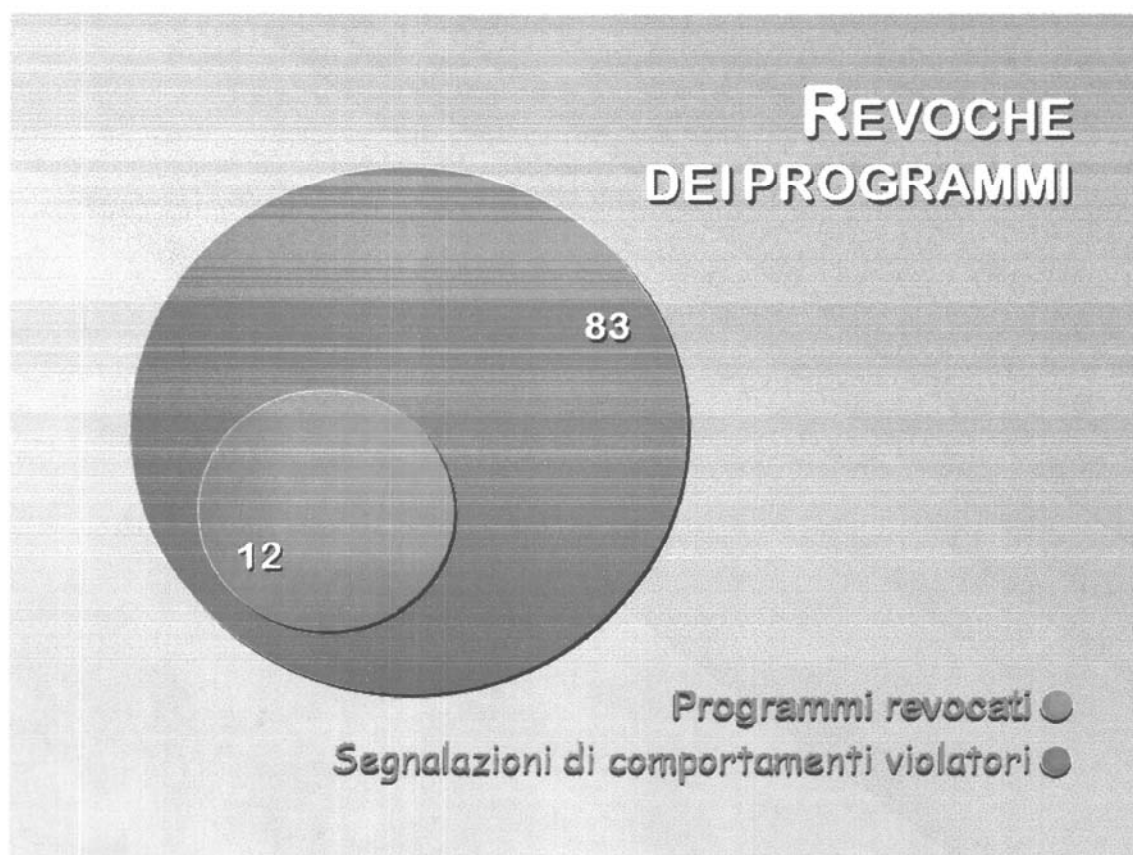
Nell'art. 13 *quater* della Legge 82/1991 vengono specificate le possibili cause di revoca o non proroga del programma di protezione che talvolta, pur non costituendo reato, si concretizzano in comportamenti che compromettono i fondamentali requisiti di sicurezza.

Il Servizio Centrale di Protezione provvede a segnalare alla Commissione Centrale tutte le violazioni al codice comportamentale. Nel semestre in esame sono state inviate al predetto Organo 83 segnalazioni, riguardanti 54 soggetti, di cui 76 erano delle semplici violazioni.

La commissione di un reato, pur non essendo indicativa del reinserimento della persona nel circuito delinquenziale, costituisce pur sempre una violazione degli impegni sottoscritti.

Nel secondo semestre 2008 sono stati segnalati alla Commissione Centrale 7 reati, di cui uno contro il patrimonio, 2 contro la Pubblica Amministrazione, 1 contro l'amministrazione della giustizia e 3 riconducibili a varie tipologie.

La Commissione Centrale, a seguito delle segnalazioni ricevute da questo Ufficio, avvia, come previsto dalla normativa vigente, un'istruttoria volta ad accertare la gravità dei comportamenti tenuti dai soggetti sotto protezione ed acquisisce il parere, obbligatorio ma non vincolante, delle Autorità Giudiziarie proponenti e della Direzione Nazionale Antimafia circa l'eventuale estromissione dal programma di protezione.



Nel periodo in esame, detto Collegio ha revocato prima della scadenza, o non ha ulteriormente prorogato, a causa delle violazioni al codice comportamentale, 11 programmi ai collaboratori e 1 ai testimoni.

CAPITOLO IV

I TESTIMONI DI GIUSTIZIA

La Legge 13.02.2001 n. 45 ha introdotto una netta differenziazione, rispetto a quanto postulato dalla Legge 82/1991, tra lo status di collaboratore di giustizia e quello di testimone. Con questa normativa il legislatore ha ritenuto opportuno sottolineare il valore civile della scelta di testimoniare pur esponendosi a gravi rischi personali.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, viene evidenziato il principio che il testimone di giustizia non deve essere coinvolto, neanche in maniera marginale, nelle attività criminali sulle quali rende testimonianza.

Quanto alle misure tutorie nel loro insieme, la normativa prevede assistenza economica e interventi di reinserimento sociale di portata decisamente più ampia rispetto a quanto stabilito per i collaboratori di giustizia.

In applicazione della suddetta normativa, i testimoni hanno diritto: alle misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo; alle misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma di protezione; alla capitalizzazione delle misure assistenziali, fino ad un massimo di 10 anni; se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, in attesa della definitiva sistemazione anche presso un'altra amministrazione dello Stato; alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la Commissione Centrale, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa nella località di provenienza; a mutui agevolati, volti al completo reinserimento socio-lavorativo.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008 sono pervenute a questo Servizio 11 proposte di ammissione al piano provvisorio di protezione, 6 testimoni sono stati ammessi al piano provvisorio di protezione contro 1 solo non ammesso, 4 testimoni sono stati ammessi al programma speciale di protezione contro 2 non ammessi.

Contestualmente la Commissione Centrale ha deliberato la proroga di 4 programmi; uno non è stato prorogato per violazioni al codice comportamentale; un altro invece è stato revocato ancora prima della scadenza.

In questo semestre non è stata deliberata nessuna capitalizzazione delle misure assistenziali.

La normativa vigente per i testimoni prevede, tra l'altro, il riconoscimento del cosiddetto "danno biologico". Detto danno, comprendente anche quello morale, è causato dal disagio creato al soggetto principalmente in seguito al trasferimento repentino in località protetta.

Il Servizio medico-legale dell'INPS, previa richiesta, svolge gli accertamenti necessari e, in caso di riconoscimento effettivo del danno biologico, il risarcimento viene corrisposto contestualmente alla capitalizzazione delle misure assistenziali.

Il Servizio Centrale di Protezione, nel semestre in esame, ha programmato una serie di interventi di natura economica con lo specifico scopo di preservare, nei limiti del possibile, il tenore di vita dei testimoni.

Tra questi è stata attivata una convenzione con un Istituto di Credito, nonché sono stati elargiti prestiti agevolati e contributi "una tantum" per soddisfare i bisogni più disparati, dalle spese sanitarie alla scuola ed alle vacanze.

Nei casi in cui vi siano i presupposti di legge, i testimoni possono avere accesso ai Fondi di solidarietà per le vittime del racket e dell'usura previsti dalla Legge 44/1999.

Inoltre i testimoni possono avvalersi di consulenti di loro fiducia, le cui prestazioni sono a carico di questo Ufficio, per qualsiasi problematica legata alle pregresse attività lavorative ed a quelle da intraprendere e, dal punto di vista alloggiativo, hanno la possibilità di visionare preventivamente le abitazioni scelte dal Servizio Centrale di Protezione.

Poiché lo scopo primario permane quello di garantire ai testimoni, oltre la sicurezza personale ed economica, anche il superamento dello shock che il nuovo status comporta, questo Servizio si avvale del supporto di una “equipe” di psicologi, sempre attiva per fornire il sostegno necessario. Nel semestre in esame sono stati effettuati interventi di assistenza psicologica per 9 testimoni e 5 loro familiari.

Come si è visto, la scelta di testimoniare comporta tutta una serie di problematiche di difficile soluzione, che richiederebbero un’attenta valutazione “caso per caso” e non la mera applicazione di un protocollo standardizzato.

Per esempio, in applicazione dell’art. 7 del D.M. 23.04.2004 n. 161, che prevede l’adozione delle speciali misure di protezione nella località d’origine, qualora l’esposizione al pericolo degli interessati non sia tale da rendere necessario il trasferimento in località protetta, o quando gli interessati manifestino la propria indisponibilità a trasferirsi, talvolta si è ritenuto opportuno, sussistendone le condizioni, evitare il trasferimento dei testimoni dalla località di origine.

In questi casi le misure di protezione vengono attuate dal Prefetto competente territorialmente e prevedono: azioni di vigilanza e tutela da eseguirsi a cura degli organi di Polizia del luogo; accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni o per gli immobili di pertinenza degli interessati; misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quello di residenza.

Tale possibilità racchiude un elevato valore simbolico per lo Stato, in quanto la tutela del testimone, proprio in quel contesto criminale a cui si è voluto ribellare, rappresenta un risultato di grande rilievo ed è fonte di ispirazione per altre azioni analoghe.

Tuttavia, se da un lato questa scelta evita ai soggetti interessati tutti i problemi connessi con lo sradicamento dalle origini, e conseguentemente di ambientamento e reinserimento in realtà estranee, dall’altro implica un alto rischio per l’incolumità personale e limita enormemente la libertà di movimento.

Sarebbe quindi auspicabile una più intensa opera di informazione preventiva nei confronti dei testimoni, ed una presenza più assidua, sin dalle primissime fasi del rapporto di collaborazione, di personale altamente specializzato che possa fornire tutto il sostegno necessario per affrontare le conseguenze di una scelta di vita tanto importante.

CONCLUSIONI

L'incremento, nel semestre in oggetto della presente relazione, delle proposte dell'Autorità Giudiziaria di ammissione al piano provvisorio in favore di testimoni e collaboratori di giustizia, evidenzia ancora una volta la validità del sistema tutorio che, sebbene utilizzato da quasi un ventennio, si dimostra tuttora nel pieno della sua efficacia.

Si è riscontrata altresì la crescita del numero dei soggetti ammessi sia la piano provvisorio di protezione che alle speciali misure di protezione, nonché l'aumento complessivo della popolazione protetta.

I dati numerici hanno evidenziato che quasi la metà delle proposte proviene dall'area geocriminale campana che, come noto, risulta concentrata soprattutto nell'hinterland napoletano ed abbraccia un numero considerevole di cittadini stranieri; segue a ruota l'area geocriminale siciliana.

Gli apparati collaborativi pugliesi e sardi, pur essendo quantitativamente minori, vanno sottolineati per la loro rilevanza analitica.

La crescente presenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari focalizza l'attenzione sulle problematiche connesse al rilascio del permesso di soggiorno; infatti la vigente normativa non consente il rilascio del permesso di soggiorno di copertura ai cittadini extracomunitari ammessi allo speciale programma di protezione e, conseguentemente, non è consentito rilasciare loro alcun tipo di documento di copertura.

Atteso che la problematica, allo stato attuale, può essere risolta solo con una modifica normativa, ci si augura che quanto prima le Autorità competenti provvedano al riguardo.

Le misure volte a garantire la sicurezza di collaboratori e testimoni, nonché dei loro familiari, hanno richiesto un ingente spiegamento di forze. Nel periodo in esame si è riaffermata la tendenza a ricorrere, quando possibile, alla videoconferenza per l'espletamento degli impegni di

giustizia. Questo sistema ha confermato la sua validità nel garantire una maggiore sicurezza per i soggetti tutelati ed un contenimento delle spese di missione per le forze di Polizia impegnate nei servizi di scorta.

Nei costi di gestione del sistema tutorio incidono in maniera particolare le voci inerenti i contributi versati alla popolazione protetta ed i canoni di locazione degli appartamenti.

Come nel semestre precedente, le spese varie hanno rappresentato un'ulteriore voce importante nel bilancio destinato alle misure di protezione, poiché in questo capitolo di spesa rientra l'istituto della capitalizzazione delle misure assistenziali.

Tale provvedimento, disciplinato anche nei criteri dell'ammontare dall'art. 10 del D.M. 161/2004, riveste una notevole importanza sotto due aspetti: da un lato, consente un risparmio di risorse nel lungo periodo, in quanto implica la cessazione dell'erogazione dei contributi mensili; dall'altro, costituisce un notevole impulso in quanto consente alle persone protette di disporre di una somma di denaro per inserirsi socialmente e di uscire quindi dall'assistenza del programma di protezione.

Si è confermata altresì la tendenza alla diminuzione delle spese destinate all'assistenza legale, anche a seguito dell'introduzione dell'istituto della liquidazione giudiziale dei compensi.

Dal punto di vista gestionale, un grosso problema è rappresentato dai minorenni, che costituiscono la percentuale maggiore della popolazione protetta. Il loro inserimento nella scuola e nel tessuto sociale della località protetta è stato, come sempre, uno degli obiettivi primari degli operatori del circuito tutorio. Gli psicologi del Servizio Centrale di Protezione hanno svolto una paziente opera di mediazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di garantire il superamento di tutte le problematiche poste dalla vita sotto protezione.

L'introduzione con la Legge 45/2001 della netta distinzione fra collaboratori di giustizia e testimoni ha garantito a questi ultimi un trattamento decisamente privilegiato, anche se la concessione di benefici economici e materiali da sole non bastano a garantire loro un adeguato

livello di soddisfazione ed invero spesso gli stessi lamentano rapporti difficili con le Istituzioni e affermano di sentirsi abbandonati dallo Stato.

Il Servizio ha assicurato ai testimoni un sostegno per la trattazione, anche tramite professionisti qualificati, delle posizioni economiche di quelle attività, nelle località di origine, compromesse per le gravi pressioni subite a causa delle organizzazioni criminali.

Tuttavia si reputa anche necessaria un'adeguata assistenza psicologica fin dai primi passi del processo di collaborazione, che porti al superamento dei disagi impliciti nella scelta di testimoniare.

Alla luce di quanto sopra, appaiono evidenti le capacità di funzionamento del sistema tutorio quale mezzo di contrasto alla criminalità organizzata, ma non si possono negare le difficoltà esistenti, specie in tema di scorte ed impegni di giustizia, per i quali, come detto, si auspica un sempre maggiore ricorso alla cosiddetta "videoconferenza", ed in tema di assistenza, sia psicologica che materiale, dei soggetti nelle località protette.

Da ultimo, non passa inosservata l'esigenza di tutti gli operatori del Servizio Centrale di Protezione di partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento. A tale scopo va evidenziato che sono stati intensificati i corsi di addestramento sia per il personale dei Nuclei Operativi di Protezione, sia per le forze di Polizia con funzioni di Referenti Territoriali, al fine di accrescere l'efficienza di un sistema in costante crescita.